

ARCEA
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

DECRETO

Iscritto in data 23/06/2022 al n. 132

del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto:

Approvazione regolamento per gli incarichi di centro di responsabilità

<p><input type="checkbox"/> NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI FUNZIONAMENTO ARCEA (ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Regolamento ARCEA)</p> <p>L'Ufficio Affari contabili</p> <p>Il Responsabile</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Catanzaro,</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA)</p> <p>L'Ufficio Affari contabili</p> <p>Il Responsabile</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Il Commissario Straordinario</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">Catanzaro,</p>
---	--

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PROPONENTE



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Salvatore Siviglia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI

Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 Ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR;

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. e ii;

Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii";

La L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni/Autonomie locali;

il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.16 del 19/02/2021 avente per oggetto "Nomina Commissario Straordinario dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – ARCEA";

la Delibera di Giunta Regionale n. 364 del 11/08/2021 avente ad oggetto: "Prosecuzione commissariamento ARCEA";

L'art. 12 della Legge Regionale n. 24/2002 istitutiva dell'ARCEA;

La Legge Regionale n. 13/2005 recante norme di tipo ordinamentale e finanziario al cui art. 28 è approvata l'istituzione dell'organismo pagatore ARCEA;

La Legge Regionale n.20 del 18.05.2017, "interpretazione autentica del comma Iter dell'art.12 della legge Regionale n.24 dello 08.07.2012";

Lo Statuto dell'ARCEA approvato con Delibera G.R. dell'8 agosto 2005, nr. 748 e s.m.l.;

L'art. 72 del "Regolamento degli aspetti organizzativi, contabili, economici, beni patrimoniali, atti amministrativi, ordinamento del personale" approvato con Decreto n. l/D dell'11 giugno 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Gli artt. 14 e seguenti del CCNL del comparto funzioni locali triennio 2016/18 del 22/05/2018;

Il Decreto n. 36 del 22/02/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione ARCEA esercizio finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale 2021 – 2023";

PREMESSO CHE

Con il Decreto Arcea n. 218 del 12/09/2018 è stato approvato il "Regolamento Dell'Area Delle

affidare funzioni di raccordo e coordinamento tra gli uffici interni, nonché con le varie Autorità locali e non, con cui Arcea entra in interazione.

- Emerga una forte esigenza di potenziare una gestione strategica delle deleghe di cui al Reg. (UE) 907/2014 all. 1 sub C), nonché, di sviluppare procedure e linee guida, garantendo una univoca interpretazione della disciplina e delle varie normative confluenti.
- Risulti altamente funzionale al perseguimento di tali obiettivi il monitoraggio e l'informatizzazione di tutti i flussi procedurali relativi alle erogazioni di fondi comunitari.

È, altresì, necessario garantire, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personale, la regolare prosecuzione dell'incarico di "Responsabile della Protezione dei Dati Personali", il cui ruolo deve necessariamente essere contraddistinto da autonomia gestionale ed organizzativa con il fine di garantire l'indispensabile indipendenza ed imparzialità del soggetto incaricato;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

Ai sensi di quanto indicato dalla delibera n. 20/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti *"i compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell'Unione europea, per l'attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall'Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza"* (Sezione delle Autonomie delibera n. 20/QMIG/2017);

l'ARCEA ha entrate derivanti dal bilancio comunitario

l'ARCEA ha entrate proprie derivanti dalle sanzioni e/o penali che commina ai CAA per l'inesatta esecuzione di quanto previsto in contratto.

Secondo quanto indicato dalla delibera n. 23/2017 della medesima Sezione Autonomie della Corte dei Conti, per l'attuazione di quanto sopra descritto, devono verificarsi le seguenti condizioni *"le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l'ente*

Posizioni Organizzative”, prevedendo tre posizioni organizzative in Agenzia.

Nella ridefinizione dell’organizzazione dell’Agenzie si è ritenuto di prevedere dei centri di responsabilità in luogo delle posizioni organizzative anche le posizioni di particolare responsabilità.

Con la nota 3915 del 5.04.2022 è stato trasmesso alle O.S. la bozza del nuovo “Regolamento per centri di responsabilità”. Nessuna comunicazione né osservazione è pervenuta dalle associazioni sindacali.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell’articolo 14 del CCNL “Funzioni Locali”, “Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità”;

È in corso un processo di riorganizzazione che dovrà condurre ad un rinnovato modello gestionale dell’ARCEA, in grado di rispondere alle molteplici esigenze connesse all’erogazione dei fondi comunitari in Agricoltura ed alle attività istituzionali dell’Agenzia, in linea con gli obiettivi strategici fissati dalla Giunta Regionale;

questa Agenzia sta provvedendo all’adozione del piano triennale delle assunzioni che rappresenta un elemento prodromico alla riorganizzazione;

Nella ridefinizione dell’organizzazione dell’Agenzia si è ritenuto di prevedere dei centri di responsabilità e delle posizioni di particolare responsabilità che verranno disciplinate con successivo decreto.

Al fine di conservare il riconoscimento quale Organismo Pagatore l’ARCEA deve necessariamente dotarsi, ai sensi del Reg (UE) 907/2014, di una adeguata struttura organizzativa, in grado di supportare in maniera efficace ed efficiente i procedimenti connessi all’erogazione dei contributi comunitari in Agricoltura.

Il MIPAAF, anche in base a talune criticità emerse nel corso di verifiche avviate negli anni scorsi, ha richiesto, nella sua veste di autorità competente per il riconoscimento degli organismi pagatori all’Agenzia di attuare un adeguato “Piano di Azione” ed ha ritenuto di avviare un processo di revisione del riconoscimento quale Organismo Pagatore, focalizzando la propria attenzione anche sulla struttura organizzativa dell’ARCEA;

Permangono e sono, pertanto, confermate le motivazioni già espresse nel Decreto numero 218 del 12/09/2018, nel quale è stato esplicitato come:

- L’Arcea necessita di profili di tipo amministrativo, giuridico contabile e tecnico/ informatico cui

interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l'effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e a (consuntivo) di poter erogare compensi”;

Tutti gli incarichi centri di responsabilità, alla stregua di quanto previsto nel nuovo modello organizzativo in corso di implementazione, soddisfano le predette condizioni e sono, conseguentemente, finanziati, con risorse di derivazione comunitaria, o comunque, non provenienti dal contributo ordinario di funzionamento erogato dalla Regione Calabria e, pertanto, non incidono sulla parte stabile e variabile del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

VISTO ED ESAMINATO

il regolamento per i centri di responsabilità, allegato sub 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

DECRETA

- 1) **Di approvare** il regolamento per i centri di responsabilità, allegato sub 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) **Di dare** mandato agli uffici preposti, ossia Personale, Affari Contabili, Sistema informativo, Monitoraggio e Comunicazione e Servizio Controllo Interno, di dare corso ai provvedimenti consequenziali di competenza per l'esecuzione del presente atto.
- 3) **Di pubblicare** il presente Decreto all'Albo pretorio dell'ARCEA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Salvatore Siviglia



REGOLAMENTO CENTRI DI RESPONSABILITA'

Art. 1 - Centri di Responsabilità

1. Sono istituite le posizioni di lavoro definite 'Centri di Responsabilità' assimilate ai sensi dell'art. 13 del CCNL 21/05/2018 alle posizioni organizzative, caratterizzate da assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, alle quali accedono, mediante incarichi a termine revocabili, dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nella categoria D effettivamente in servizio a tempo pieno presso l'agenzia.

2. Gli incarichi, nel numero massimo di tre, sono, di norma, conferiti per 36 mesi, fermo restando quanto indicato nel successivo art. 6 (Termine anticipato o Revoca degli incarichi) del presente Regolamento. In caso di modifiche dell'assetto organizzativo, l'ARCEA si riserva di modificare il numero dei centri di responsabilità

3. Le aree operative per le quali è previsto l'affidamento di incarico di Centro di Responsabilità sono quelle indicate nel CCDI dell'anno di riferimento ma, possono essere modificate dal Direttore con proprio atto.

4. I funzionari assegnati ai centri di responsabilità svolgono funzioni ulteriori rispetto a quelli propri del loro ufficio, assegnati dal direttore con l'atto di conferimento dell'incarico.

Art. 2 - Conferimento dei Centri di Responsabilità

1. Gli incarichi relativi ai Centri di Responsabilità sono conferiti con atto del Direttore;
2. L'assegnatario di ciascun Centro di Responsabilità risponde direttamente al proprio Dirigente o al Direttore, secondo quanto definito dall'incarico.

Art. 3 - Finanziamento dei centri di Responsabilità

1. I Centri di Responsabilità sono finanziati, con risorse di derivazione comunitaria, o comunque non provenienti dal contributo ordinario di funzionamento erogato dalla Regione Calabria e pertanto, non incidono sulla parte stabile e variabile del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

2. L'ammontare delle risorse è determinato annualmente dal CCDI dell'anno di riferimento.

3. Nel caso in cui le risorse non siano disponibili o non risultino sufficienti per l'anno di riferimento al finanziamento di tutti i Centri di Responsabilità, è possibile procedere alla rimodulazione delle retribuzioni di una o più posizioni, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 4 -Retribuzione dei Centri di Responsabilità

1. Il trattamento economico accessorio del personale assegnatario di un Centro di Responsabilità è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato aggiuntiva a quella di posizione.

Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. I valori della retribuzione di posizione nell'ARCEA sono determinati in sede di definizione del CCDI dell'anno di riferimento. L'importo della retribuzione di risultato è pari ad almeno il 15% fino al 25% art. 15 del CCNL 21/05/2018: "*è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim*"). Essa viene corrisposta a seguito di valutazione annuale da parte del Direttore/Dirigente, secondo i criteri e le modalità di cui all'art.

8. All'individuazione dei Centri di Responsabilità provvede il Direttore Generale, con provvedimento motivato.

Art. 5 -Attribuzione degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore tenendo conto ai fini dell'attribuzione dell'incarico:

- Dei requisiti professionali di accesso alla posizione;
- Competenza specialistica acquisita attraverso titoli post laurea formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione: master universitari di II Livello; abilitazione professionale; iscrizioni ad albi professionali; pubblicazioni;
- Consolidate e rilevanti esperienze di lavoro in posizione ad elevate qualificazione professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum;
- Esperienza lavorativa consolidata riferita al settore per il quale si concorre;
- Del curriculum formativo e professionale.

2. A tal fine l'ARCEA, acquisisce, previa pubblicazione di un apposito avviso, il curriculum formativo-professionale, redatto in formato europeo dal personale di Categoria D, indipendentemente dalla posizione economica.

3. Ciascun dipendente ha la possibilità di presentare la propria manifestazione di interesse per un solo Centro di Responsabilità, presentando:

- a. Richiesta in carta libera sulla base del format predisposto dall'Agenzia;
- b. Curriculum Formativo-Professionale in formato europeo.

4. A seguito dell'avviso verrà redatta apposita graduatoria, in forza dei criteri indicati dal medesimo avviso.

5. Con l'attribuzione dell'incarico il Direttore definisce la tipologia contrattuale, le attività da svolgere, le relative competenze, i contenuti delle responsabilità afferenti il Centro di Responsabilità all'interno della struttura di pertinenza, i progetti attribuiti e gli obiettivi attesi. Copia del Decreto di conferimento degli incarichi di cui trattasi deve essere trasmessa tempestivamente oltre che agli interessati ed ai dirigenti dell'area anche ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

6. La durata dell'incarico è stabilita nel Decreto di assegnazione dell'incarico medesimo. Per la prima istituzione la durata è di 36 mesi.

Art. 6 - Termine anticipato o revoca degli incarichi

1. L'incarico può terminare prima della data di scadenza o essere revocato dal Direttore nei seguenti casi:

- a. Per mancato raggiungimento degli obiettivi;
- b. Per soppressione del servizio, a seguito di riorganizzazione complessiva da parte di Arcea;
- c. Per mancanza dei fondi necessari al suo finanziamento;

La revoca di cui di cui al comma 1 è efficace solo a raggiungimento dei 12 mesi (scadenza annuale).

Art. 7 -Sostituzione del titolare

1. In caso di assenza o impedimento del titolare di un Centro di Responsabilità le sue funzioni tornano in capo al Dirigente della struttura di riferimento.

2. Nel caso in cui si preveda un'assenza prolungata del titolare, superiore ai 30 giorni, ad esclusione dei periodi di ferie, si applica il punto 1. Si precisa, altresì, che si terrà conto ai fini del regolare funzionamento degli Uffici coinvolti nei Centri di Responsabilità, del personale, già presente nel Centro di Responsabilità e solo in caso di effettiva necessità il Dirigente/Direttore valuterà una differenza organizzazione.

3. Nel caso di assenza del titolare di un Centro di Responsabilità, congedo parentale, per maternità o di altra tipologia di assenza retribuita, non deve essere, per ciò stesso, decurtata l'ammontare della retribuzione di posizione e di risultato collegata al Centro di Responsabilità di cui è titolare in misura strettamente proporzionale ai giorni di assenza. La retribuzione di risultato,

nello specifico, è un emolumento da corrispondere a seguito di valutazione annuale, e pertanto, dopo aver verificato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati.

4. In caso di assenza per malattia del titolare di un Centro di Responsabilità, trovano comunque applicazione le previsioni dell'art.71 della Legge n.133/2008, che prevedono la decurtazione dei trattamenti accessori del personale per i primi 10 giorni di assenza dal servizio a tale titolo; conseguentemente, si procederà anche alla decurtazione della retribuzione di posizione.

Art. 8 -Valutazione dei risultati dell'attività degli incaricati.

1. La valutazione dei titolari di incarichi relativi a Centri di Responsabilità segue quanto indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance adottato dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 21/05/2018 la valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15.

Gli Enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui all'articolo 6.

Art. 9 -Orario di lavoro

Il titolare di un Centro di Responsabilità dovrà garantire le 36 ore settimanali, secondo fasce orarie di flessibilità che verranno successivamente definite per ciascuna posizione. Eventuali eccedenze di lavoro non danno origine a istituti compensativi diversi dalla flessibilità, né a prestazioni di lavoro straordinario, essendo la retribuzione di posizione assorbente di tutti gli istituti.

Art. 10 -Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contrattuali e/o la normativa vigente in materia.

